

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 372 Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c. 244; c.p.c. 194] innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499].